SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiedecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, sono cancellate dal registro delle imprese c/o la Camera di commercio, industria e artigianato di Napoli:

1. società cooperativa a r.l. «Spema» in liquidazione dal 19 aprile 1976, con sede in Vitaliano (Napoli), costituita per rogito notaio G. Oriola in data 17 dicembre 1961, repertorio n. 4580, codice fiscale mancante, REA n. 221580;

2. società cooperativa a r.l. «La Gioconda» in liquidazione dal 27 giugno 1974, con sede in Napoli, cotituita in data 19 gennaio 1961 per rogito notaio A. Galluccio, repertorio n. 46788, codice fiscale mancante, REA n. 214674;

3. società cooperativa «I Contadini» a r.l., in liquidazione dal 9 maggio 1968, con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito notaio V. Castaldo in data 20 febbraio 1961, repertorio n. 61614, codice fiscale mancante, REA n. 213780;

4. società cooperativa «Cosmo Service» a r.l., in liquidazione dal 27 aprile 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Laurini in data 8 giugno 1981, repertorio n. 24858, codice fiscale 03476930635, REA n. 334960;

5. soc. cooperativa «La Verde Pianura» a r.l., in liquidazione dal 20 dicembre 1994, con sede in S. Maria La Carità (Napoli), costituita per rogito notaio C. Spagnuolo in data 13 febbraio 1981, repertorio n. 269906, codice fiscale 03402840635, REA n. 344163;

6. soc. coop. «CO.PRO.L.» a r.l., in liquidazione dall'8 gennaio 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio V. Iazzetti in data 26 gennaio 1981, repertorio n. 76802, codice fiscale 03394560639, REA n. 331877;

7. soc. cooperativa «Autonomia Sindacale» a r.l., in liquidazione dal 1° ottobre 1984, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio M. Mandato in data 11 settembre 1980, repertorio n. 80720, codice fiscale 03309040636, REA n. 329982;

8. soc. cooperativa «Stabiese» a r.l., in liquidazione dal 22 aprile 1956, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio Chiari in data 8 settembre 1946, codice fiscale mancante, REA n. 142626;

9. soc. cooperativa «Serena» a r.l., in liquidazione dal 12 novembre 1992, con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito notaio V. lazzetti in data 26 marzo 1963, repertorio n. 9707, codice fiscale 01424760633, REA n. 227154;

10. soc. cooperativa «Roseto Fiorito di Castelvolturno» a r.l., in liquidazione dal 18 ottobre 1972, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Incoronato in data 24 novembre 1969, repertorio n. 30409, codice fiscale mancante, REA n. 270020;

11. soc. cooperativa «S. Ferdinando» a r.l., in liquidazione dal 5 dicembre 1983, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio M. R. Ciaccia in data 5 ottobre 1981, repertorio n. 10330, codice fiscale 035566906638, REA n. 337597;

12. soc. cooperativa «Sigma» a r.l., in liquidazione dal 27 dicembre 1983, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio M. Ferrara in data 23 aprile 1981, repertorio n. 1034, codice fiscale 03442380634, REA n. 338778;

13. soc. cooperativa P.I.E. (Profughi italiani estero) a r.l., in liquidazione dal 18 dicembre 1979, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio F. Maddalena in data 6 settembre 1945, repertorio n. 3473, codice fiscale 80053230639, REA n. 136128;

14. società cooperativa a r.l. «Lavoratori Fibbre Tessili», in liquidazione dal 6 ottobre 1965, con sede in

Napoli, costituita per rogito notaio C. Lops Viti in data 27 settembre 1958, repertorio n. 64834, codice fiscale mancante, REA n. 200943;

15. società cooperativa a r.l. « Spema», in liquidazione dal 28 gennaio 1970, con sede in Napoli, costituita in data 3 ottobre 1958 per rogito notaio L. di Transo, repertorio n. 12140, codice fiscale mancante, REA n. 201410;

16. società cooperativa «Parco Virgilio» a r.l., in liquidazione dal 26 giugno 1969, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Galluccio in data 13 giugno 1959, repertorio n. 2063, codice fiscale 03174460638, REA n. 206069;

17. società cooperativa «Quartiere del Sole Napoli Quinta» a r.l., in liquidazione dall'11 marzo 1993, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio I. Pasolini in data 13 aprile 1960, repertorio n. 1156, codice fiscale 80054230638, REA n. 209870;

18. soc. cooperativa «Girasole Secondo» a r.l., in liquidazione dal 24 maggio 1973, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio F. Rossi in data 4 dicembre 1963, repertorio n. 61977, codice fiscale mancante, REA n. 230419;

19. soc. coop. «S. Francesco» a r.l., in liquidazione dal 30 giugno 1967, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio F.S. d'Orsi in data 20 marzo 1964, repertorio n. 8098, codice fiscale 90040970635, REA n. 232089;

20. soc. cooperativa «Eufrosine» a r.l., in liquidazione dal 24 maggio 1973, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio F. Rossi in data 9 aprile 1964, repertorio n. 64217, codice fiscale mancante, REA n. 232626;

21. soc. cooperativa «Parco De Nicola» a r.l., in liquidazione dal 6 ottobre 1988, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Tafuri in data 4 agosto 1976, repertorio n. 57228, codice fiscale mancante, REA n. 302724;

22. soc. cooperativa «Edil Nolana» a r.l., in liquidazione dal 5 marzo 1993, con sede in Noia (Napoli), costituita per rogito notaio V. Iazzetti in data 26 gennaio 1977, repertorio n. 70790, codice fiscale 01294440639, REA n. 304885;

23. soc. cooperativa «La Città del Sole» a r.l., in liquidazione dal 31 gennaio 1986, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Laurini in data 25 gennaio 1979, repertorio n. 21032, codice fiscale 01699120638, REA n. 317180;

24. soc. cooperativa «La Rinascita» a r.l., in liquidazione dal 23 luglio 1990, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito notaio M. di Liegro in data 6 novembre 1979, repertorio n. 54277, codice fiscale 01870680632, REA n. 327008;

25. soc. cooperativa «Santangela» a r.l., in liquidazione dal 9 dicembre 1993, con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito notaio G. Rotondano in data 8 maggio 1980, repertorio n. 6248, codice fiscale 03239650637, REA n. 327258;

26. società cooperativa a r.l. «La Meridional Lavori», in liquidazione dal 27 ottobre 1988, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Grasso in data 15 febbraio 1985, repertorio n. 2357, codice fiscale 04632600633, REA n. 390100;

27. società cooperativa a r.l. «Coppola Rossa», in liquidazione dal 4 ottobre 1986, con sede in Palma Campania (Napoli), costituita in data 3 ottobre 1984 per rogito notaio M.R. Santucci, repertorio n. 1476, codice fiscale 01338391210, REA n. 362069;

28. società cooperativa «Nuova Marano» a r.l., in liquidazione dal 27 giugno 1996, con sede in Marano di Napoli (Napoli), costituita per rogito notaio D. Ferraro in data 15 novembre 1984, repertorio n. 11616, codice fiscale 04579810633, REA n. 386861;

29. società cooperativa «Nadia» a r.l., in liquidazione dall'11 dicembre 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio E. Marra in data 9 ottobre 1984, repertorio n. 13035, codice fiscale 04536750633, REA n. 362681;

30. soc. cooperativa «CO.A.M.» a r.l. in liquidazione dal 12 marzo 1986, con sede in Marigliano, (Napoli), costituita per rogito notaio L. Coppola in data 31 ottobre 1978, repertorio n. 22917, codice fiscale 01632040638, REA n. 314278;

31. soc. coop. «Domus Mar» a r.l., in liquidazione dal 1° marzo 1989, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G.L. Giusti in data 27 aprile 1978, repertorio n. 114686, codice fiscale 80056820634, REA n. 312023;

32. soc. cooperativa «La Lucente» a r.l., in liquidazione dal 24 novembre 1993, con sede in Mariglianella (Napoli), costituita per rogito notaio T. Olivieri in data 10 febbraio 1978, repertorio n. 157793, codice fiscale 01473970638, REA n. 310184;

33. soc. cooperativa «Sugar» a r.l., in liquidazione 22 dicembre 1983, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio P. Dasia in data 26 luglio 1977, codice fiscale 013800406632, REA n. 308071;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Napoli formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Napoli, 30 agosto 2004

Il direttore provinciale: MORANTE

04A08895

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Il Marinaio Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 30 luglio 1984 per l'esercizio 1983;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Il Marinaio Soc. Coop. a r.l.», con sede in Taranto, posizione BUSC n. 1128/150643, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 31 maggio 1976, repertorio n. 160652, raccolta n. 8231, codice fiscale n. 00269580734, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08917

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Penta System Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 29 maggio 1998 per l'esercizio 1997;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Penta System Soc. Coop. a r.l.», con sede in Taranto, posizione BUSC n. 1670/210666, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Taranto in data 26 febbraio 1985, repertorio n. 1608, raccolta n. 694, codice fiscale n. 00949880736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08918

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Vino bianco tipico di Martina Franca Soc. Coop. a r.l.», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 19 dicembre 1968 per l'esercizio al 31 luglio 1968;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero

delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Vino bianco tipico di Martina Franca Soc. Coop. a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), posizione BUSC n. 291/68681, costituita per rogito notaio avv. Oscar De Magistris di Martina Franca in data 14 luglio 1957, repertorio n. 1276, raccolta n. 866, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08919

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola di produzione Jonica Soc. Coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 28 luglio 1993 per l'esercizio 1992;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola di produzione Jonica Soc. Coop. a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), posizione BUSC n. 1494/192548, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 13 maggio 1982, repertorio n. 14333, raccolta n. 4654, codice fiscale n. 00841010739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08920

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Levante Soc. Coop. a r.l.», in Ginosa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 28 luglio 1983 per l'esercizio 1982;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Levante Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ginosa (Taranto), posizione BUSC n. 1199/159074, costituita per rogito notaio dott. Carmine Sarno di Ginosa in data 3 aprile 1978, repertorio n. 21163, codice fiscale n. 00311060735, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08947

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Operosa Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle

attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non ha mai compiuto atti di gestione;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «L'Operosa Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2798/297882, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti di Taranto in data 9 novembre 2000, repertorio n. 27040, raccolta n. 2479, codice fiscale n. 01095860738, omologato dal tribunale di Taranto in data 13 dicembre 2000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08948

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Labor Sud Soc. Coop. a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 12 luglio 1999 per l'esercizio 1998;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero

delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Labor Sud Soc. Coop. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), posizione BUSC n. 1821/222541, costituita per rogito Notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 1° settembre 1986, repertorio n. 130451, codice fiscale n. 01039200736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08949

DECRETO 1° settembre 2004

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Tarantina fra mitilicoltori e ostricoltori Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato nel 1966 per l'esercizio 1965;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Tarantina fra mitilicoltori e ostricoltori soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, posizione BUSC n. 344/225, costituita per rogito notaio dott. Domenico Mazzilli di Taranto in data 2 marzo 1944, repertorio n. 51545, raccolta n. 5575, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08950

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies,* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del Direttore Generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzione Provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 158 del 8 luglio 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Soc. coop. edilizia Tito Livio a r.l.», con sede in Potenza, via Vico Romaniello, n. 1, costituita per rogito notaio dott. Paolo Madeo in data 17 aprile 1958, repertorio n. 6004, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 164/62081;

2) «La Veloce soc. coop a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Lardo in data 6 maggio 1951, repertorio n. 6909, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 72/34840;

3) «Soc. coop. edilizia Casa Mia a r.l.», con sede in Potenza, Vico Pontolillo, n. 40, costituita per rogito notaio dott. Michele Sacardaccione in data 14 agosto 1953, repertorio n. 16176, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 199/41896;

4) «La Rurale soc. coop. a r.l.», con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 21 novembre 1964, repertorio n. 3061, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 355/29441;

5) «Libertà soc. coop. a r.l.», con sede in Nemoli (Potenza), piazza Umberto I, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 3 aprile 1945, repertorio n. 67, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 371/28819;

6) «La Tolvese soc. coop. a r.l.», con sede in Tolve (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Paolo Madeo in data 10 dicembre 1950, repertorio n. 2232, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 380/33547;

7) «Montereale soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 29 settembre 1951, repertorio n. 13071, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 385/37615;

8) «Democrazia Cristiana soc. coop. a r.l.», con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietrosi Marotta in data 5 aprile 1945, repertorio n. 4828, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 403/1483;

9) «Alleanza Calvellese soc. coop. a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), piazza Municipio, n. 5, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 6 dicembre 1994, repertorio n. 337, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 404/1764;

10) «L'Aviglianese soc. coop. a r.l.», con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 6 aprile 1944, repertorio n. 2553, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 407/1990;

11) «Mutualistica Montemurrese soc. coop. a r.l.», con sede in Montemurro (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 20 agosto 1945, repertorio n. 580, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 412/3338;

12) «Amici d'America Cristoforo Colombo soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), piazza Umberto I, n. 22, costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 27 settembre 1945, repertorio n. 6131-118, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 413/4205;

13) «La Rurale soc. coop. a r.l.», con sede in Albano di Lucania (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 11 marzo 1945, repertorio n. 3226, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 414/5399;

14) «Reduci soc. coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Umberto Montano in data 10 marzo 1946, repertorio n. 4768, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 428/8466;

15) «Laurenzanese soc. coop. a r.l.», con sede in Laurenzana (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 12 marzo 1946, repertorio n. 986, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 430/13093;

16) «La Vittoria soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Anzi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 12 aprile 1946, repertorio n. 24188, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 435/15449;

17) «La Democratica soc. coop. a r.l.», con sede in Nemoli (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 23 luglio 1947, repertorio n. 539, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 436/19812;

18) «Reduci e Combattenti soc. coop. a r.l.», con sede in Laurenzana (Potenza), via Garibaldi, costituita per rogito notaio dott. Francesco Ambrosini in data 23 febbraio 1946, repertorio n. 1836, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 438/21867;

19) «Edile Lucana soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 21 luglio 1946, repertorio n. 6484/218, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 448/13101;

20) «L'Avvenire Gramsci soc. coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Umberto Montano in data 22 novembre 1946, repertorio n. 5083, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 457/12506;

21) «La Ricostruzione Edilizia soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), piazza Marconi, n. 18, costituita per rogito notaio dott. Pitro Cudone in data 28 dicembre 1948, repertorio n. 7850/457, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 465/23103;

22) «Mario Pagano soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 24 luglio 1947 repertorio n. 2367, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 466/21525;

23) «La Previdente soc. coop. a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), via V. Emanuele, n. 103, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 28 dicembre 1948, repertorio n. 2954/2619, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 471/22156;

24) «Stella Rosa soc. coop. a r.l.», con sede in Rampolla (Potenza), costituita per rogito notaio dott. - Catarinella, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 482/103784;

25) «Muratori e Scalpellini soc. coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Umberto Montano in data 16 dicembre 1945, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 487/103775;

26) «Il Libero Lavoro soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Marconi, n. 52, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 16 ottobre 1945, repertorio n. 2654, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 489/103777;

27) «Candida soc. coop. a r.l.», con sede in Ripacandida (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Angelo Dorsa in data 10 giugno 1959, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 499/101647;

28) «Democrazia Cristiana soc. coop. a r.l.», con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Domenico La Sala in data 23 febbraio 1945, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 500/95797;

29) «Società anonima cooperativa agricola di Lavello soc. coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), B.U.S.C. n. 618/103662;

30) «Lucana soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 21 luglio 1946, repertorio n. 6484/218, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 648/106860.

Potenza, 1° settembre 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A08972

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 settembre 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore in data 26 gennaio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino»;

Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Siciliana;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Milazzo (Messina) il 4 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGiNE CONTROLLATA «MAMERTINO DI MILAZZO» O «MAMERTINO»

Art. 1

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco riserva, Rosso, Rosso riserva, Calabrese o Nero d'Avola, Calabrese o Nero d'Avola riserva, Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco e Bianco riserva:

Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente con una percentuale minima del 35% e con un minimo del 10% di ogni vitigno;

Catarratti con una percentuale minima del 45 %.

Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.

Rosso e Rosso riserva:

Calabrese o Nero d'Avola con una percentuale minima del 60 %;

Nocera con una percentuale minima del 10%.

Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 30% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.

Calabrese o Nero d'Avola e Calabrese o Nero d'Avola riserva:

Calabrese o Nero d'Avola, minimo l'85%.

Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 15% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.

Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia:

Grillo e Ansonica o Inzolia, o viceversa, 100%, con un minimo di ciascuno del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte all'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ricade nella provincia di Messina e comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Meri, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono essere impiantati su terreni idonei per la produzione dei vini di cui trattasi. Sono comunque esclusi quelli di fondo valle, eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti atti alla produzione dei vini di cui trattasi la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4000 in coltura specializzata. I nuovi impianti sono ammessi solo se specializzati.

3. Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentiti sono quelle ad alberello e controspalliera.

4. Sistemi di potatura.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta o mista, è esclusa la potatura lunga.

5. Forzatura e irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

6. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, la produzione massima per ceppo ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere quelli riportati di seguito:

Tipologia	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %/vol
Bianco	11	11
Bianco Riserva	9	12,5
Rosso	10	12
Rosso riserva	10	12,5
Calabrese o Nero d'Avola	10	12
Calabrese o Nero d'Avola riserva	10	12,5
Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa	11	10.5

Per i vigneti in coltura promiscua o mista, la produzione massima di uva ad ettaro per l'ottenimento dei vini di cui trattasi, deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite col sistema di calcolo pro-rata.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

In deroga al precedente comma, è consentito che le predette operazioni di vinificazione, siano effettuate in cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve, purché in provincia di Messina, se in tali stabilimenti venivano prodotti vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata, comunicate all'Ufficio repressioni frodi ed alla Camera di commercio, competente per territorio, su presentazione di apposita richiesta da parte delle ditte interessate, corredata da idonea documentazione.

2. Correzioni e colmature.

Non è consentita alcuna pratica volta all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

È ammessa la colmatura dei tipi riserva, in corso dell'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà, anche non soggetti ad invecchiamento, in misura complessiva non superiore al 10 per cento.

3. Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino pronto per il consumo e la produzione massima di vini per ettaro devono essere quelle riportate di seguito:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione massima vino finito/ettaro - litri
Bianco	70	7.700
Bianco Riserva	65	5.850
Rosso	70	7.000
Rosso riserva	70	7.000
Calabrese o Nero d'Avola	70	7.000
Calabrese o Nero d'Avola riserva	70	7.000
Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa	70	7.700

Qualora la resa uva/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, anche se la produziore ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto ultimo limite, il diritto alla denominazione di origine, decade per tutta la partita.

4. Invecchiamento.

I seguenti vini, prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo come appresso indicato:

Tipologia	Durata in mesi	Di cui in legno mesi	Decorrenza giorno e mese successivo alla vendemmia di ciascun anno
Bianco Riserva	24	6	01/11
Rosso Riserva	24	6	01/11
Calabrese o Nero d'Avola riserva	24	6	01/11

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti rispettive caratteristiche:

«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: gradevole, fine, caratteristico; più o meno fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 15,0 g/l;

«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco riserva:

colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ambrati;

odore: etereo, pieno, caratteristico, talvolta più o meno passito;

sapore: dal secco, all'amabile, al dolce, gradevole, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 20,0 g/l;

«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso:

colore: rubino più o meno tenue, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: tipico, lievemente fruttato, delicato;

sapore: secco, corposo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto non riduttore: 20,0 g/l;

«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso riserva:

colore: rubino intenso, tendente al rosso mattone;

odore: caratteristico, vinoso, armonico;

sapore: secco, corposo, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 22,0 g/;

«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d'Avola:

colore: rubino intenso;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 20,0 g/l;

«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d'Avola riserva:

colore: rubino intenso tendente al rosso granato;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 22,0 g/l;

«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: caratteristico, più o meno fruttato, delicato;

sapore: secco, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% voI;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 15,0 g/l.

Per le tipologie per le quali è obbligatorio un periodo di invecchiamento in legno e per tutte le altre nel cui ciclo produttivo ne è possibile l'utilizzazione, al sapore può notarsi il sentore di legno più o meno intenso.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Qualificazioni.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Tipi merceologici.

L'indicazione in etichetta relativa al contenuto zuccherino, per il tipo Bianco riserva, è obbligatoria per l'amabile ed il dolce.

5. Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

1. Volumi nominali.

Per l'immissione al consumo dei vini di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 3.

2. Tappatura e recipienti.

Per i vini di cui all'art. 1 è obbligatoria la tappatura raso bocca con sughero o altra sostanza inerte per tutti i recipienti di volume nominale superiore a litri 0,250.

04A08921

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 agosto 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sassuolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Sassuolo, nei giorni dal 4 all'11 agosto 2004, alle ore 10,30.

Motivazioni

I guasti Telecom hanno provocato l'interruzione del collegamento con il sistema informativo centrale inibendo le attività connesse all'Anagrafe tributaria.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28. Art. 10 del D.L.G. 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 30 agosto 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A08922

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 1° settembre 2004.

Istituzione e attivazione della Sezione operativa territoriale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare il comma 3 dell'art. 6, che attribuisce alle direzioni regionali la responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ed il comma 5 dell'art. 7, che prevede la possibilità di modificare l'organizzazione interna di ciascun ufficio delle dogane con provvedimento del direttore regionale competente;

Visto gli articoli 4, comma 2, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto direttoriale di istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Porto Empedocle prot. n. 1788/UD del 10 ottobre 2002;

Ritenuta la necessità di attivare la nuova Sezione operativa territoriale;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione

Art. 1.

Istituzione e attivazione della Sezione operativa territoriale di Caltanissetta

A far data dal 1° ottobre 2004 viene istituita ed attivata la Sezione operativa territoriale di Caltanissetta, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Porto Empedocle.

La Sezione operativa territoriale di Caltanissetta ha competenza territoriale su tutti i comuni della provincia nissena, tranne i comuni di Gela, Butera e Niscemi, che ricadranno sulla competenza territoriale della Sezione operativa territoriale di Gela.

A decorrere dalla data di cui al comma 1 la Sezione operativa territoriale di Caltanissetta svolge le attività di accertamento nel settore doganale e delle accise.

Il direttore dell'Ufficio delle dogane di Porto Empedocle determina con proprio provvedimento la struttura della citata sezione, previo assenso del direttore regionale per la Sicilia.

Palermo, 1° settembre 2004

p. *Il direttore regionale:* MACALUSO

04A08868

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 2 settembre 2004, n. **31.**

Aiuto Sementi certificate - Applicazione Circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.l. - Coopagrival - F.Agr.l. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

All'Ente nazionale sementi elette

La circolare Mipaf n. 10 prot. D/399 del 10 agosto 2004 ha prorogato la scadenza dei contratti di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione del settore sementi certificate al 15 settembre 2004.

Con circolare n. 8 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni questa amministrazione ha impartito precise istruzioni ai moltiplicatori circa l'obbligatorietà di denunciare, nella domanda di compensazione al reddito del settore seminativi, le particelle investite a sementi certificate introducendo il codice utilizzo 57.

Visti i termini fissati dalla circolare AGEA n. 16 dell'11 giugno 2004, questa amministrazione, in aderenza al contenuto della citata circolare Mipaf n. 10, ritiene di modificare il testo della circolare AGEA n. 16 dell'11 giugno 2004, al capitolo 18, come di seguito riportato:

il secondo capoverso del paragrafo è sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 15 settembre 2004, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a «sementi certificate» (codice 57);

l'ultimo capoverso del paragrafo è sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, che hanno presentato domanda iniziale, possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, riguardante esclusivamente le superfici investite a sementi certificate (codice 57) entro e non oltre il 15 settembre 2004». Resta fermo il divieto assoluto di apportare modifiche alle superfici dichiarate a premio, comprese le foraggere, nella domanda precedentemente presentata.

I produttori che hanno aderito al regime semplificato nelle campagne 2002 o 2003 possono stipulare contratti di moltiplicazione, purché presentino una domanda di pagamento per superfici entro il suindicato termine (15 settembre). Le superfici vincolate a regime semplificato possono essere oggetto di contratti di moltiplicazione.

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 2 settembre 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

04A08996

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Vergine Addolorata, in Ales

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita della Vergine Addolorata, con sede in Ales (Oristano).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A08976

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Potenza Picena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Potenza Picena (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Stefano e Giacomo, con sede in Potenza Picena (Macerata).

04A08977

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Baradili

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Baradili (Oristano).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A08978

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Baressa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Baressa (Oristano).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A08979

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Pau

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Pau (Oristano).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A08980

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Ales

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Ales (Oristano), fraz. Zeppara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A08981

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Curcuris

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Curcuris (Oristano).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A08982

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di N.S. del Carmine, in Sesta Godano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di N.S. del Carmine, con sede in Sesta Godano (La Spezia), fraz. Santa Maria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Sesta Godano (La Spezia), fraz. Santa Maria.

04A08983

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Mortis et Orationis, in Lerici

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita Mortis et Orationis, con sede in Lerici (La Spezia), fraz. San Terenzo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Natività di Maria Vergine, con sede in Lerici (La Spezia), fraz. San Terenzo.

04A08984

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Pietro Apostolo, in Varese Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Pietro Apostolo, con sede in Varese Ligure (La Spezia), fraz. Buto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Pietro Apostolo, con sede in Varese Ligure (La Spezia), fraz. Buto.

04A08985

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asavixin»

Estratto decreto n. 257 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ASAVIXIN nelle forme e confezioni: «500 mg compresse rivestite» 50 compresse, «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali, «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali e «10% gel rettale» 20 contenitori monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia, 3/A, cap 35127, codice fiscale n. 01411710211.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«500 mg compresse rivestite « 50 compresse - A.I.C. n. 035356017 (in base 10) 11QZCK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: 22,52 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Mesalazina 500 mg;

eccipienti: lattosio 100 mg; sodio carbossimetilamido 21,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 14,5 mg; povidone 11 mg; copolimero tipo B dell'acido metacrilico 20 mg; titanio biossido 4 mg; citrato di trietile 10 mg; polisorbato 80 1,5 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,17 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,08 mg; talco 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa e morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive.

Asavixin è indicato nel trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Confezione:

«2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali - A.I.C. n. 035356031 (in base 10) 11QZCZ (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione rettale;

classe: «A»

prezzo: 28,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: Mesalazina 2 g

eccipienti: gomma xantana 0,075 g; carbossipolimetilene 0,0225 g; disodio edetato biidrato 0,03 g; sodio benzoato 0,03 g; potassio metabisolfito 0,1405 g; potassio acetato 0,123 g; acqua depurata 27,579 g.

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa nella localizzazione a livello retto-sigmoideo; trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive.

Asavixin è indicato nel trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Confezione:

«4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali - A.I.C. n. 035356043 (in base 10) 11QZDC (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione rettale;

classe: «A»;

prezzo: 43,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: Mesalazina 4 g;

eccipienti: gomma xantana 0,15 g; carbossipolimetilene 0,045 g; disodio edetato biidrato 0,06 g; sodio benzoato 0,06 g; potassio metabisolfito 0,281 g; potassio acetato 0,246 g; acqua depurata 55,158 g.

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa nella localizzazione a livello retto-sigmoideo; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive.

Asavixin è indicato nel trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Confezione:

«10% gel rettale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 035356056 (in base 10) 11QZDS (in base 32);

forma farmaceutica: gel rettale;

classe: «A»;

prezzo: 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: Mesalazina 500 mg;

eccipienti: glicerina 1500 mg; trietanolammina 5 mg; carbossipolimetilene 100 mg; metile p-idrossibenzoato 5 mg; propile p-idrossibenzoato 1,5 mg; acqua depurata 2888,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale.

Asavixin è indicato nel trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier della specialità medicinale: «Mesaflor», codice A.I.C. n. 033081 della Società Fonten Farmaceutici S.r.l.

04A08945

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto decreto n. 302 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SEROQUEL, anche nella forma e confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza, cap. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 032944112 (in base 10), 0ZFCZJ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 23,06;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Astrazeneca UK Limited, stabilimento sito in Regno Unito, Silk Road Business Park - Macclesfield Cheshire (tutte le fasi); Astrazeneca Pharmaceuticals, stabilimento sito in Delaware (USA), 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione compresse in bulk); Astrazeneca, stabilimento sito in Reims - Cedex 2 (Francia, Parc Industrielle de Pompelle - Chemin De Vrilly (controllo e confezionamento); Astrazeneca Farmaceutica SA, stabilimento sito in Porrino - Ponte Vedra (Spagna), Arelva s/n - Apartado 17 (controllo e confezionamento); Astrazeneca Gmbh, stabilimento sito in Plankstadt (Germania), Otto-Hahn-Strasse (controllo e confezionamento); NV Astrazeneca sa, stabilimento sito in Destelbergen (Belgio), Schaessestraat, 15 (controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: Quetiapina fumarato 28,78 mg;

eccipienti: povidone 7 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 8,72 mg; cellulosa microcristallina 28,5 mg; lattosio monoidrato 19 mg; sodio amido glicolato 7 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 1,56 mg; macrogol 0,31 mg; titanio diossido 0,59 mg; ossido ferro giallo 0,02 mg; ossido ferro rosso 0,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: Seroquel è indicato per il trattamento delle psicosi acute e croniche, inclusa la schizofrenia, e gli episodi di mania associati a disturbo bipolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08905

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinvacor»

Estratto decreto n. 303 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SINVACOR anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6. cap. 00191, Italia, codice fiscale n. 00422760587.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027209105 (in base 10), 0TYCDK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 36,51;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia (Italia), via Emilia, 21 (completa); Neopharmed S.p.a., stabilimento sito in Bollate (Milano), Italia, Via Pordoi, 18 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 141,5 mg; butilidrossianisolo 0,04 mg; acido ascorbico 5 mg; acido citrico monoidrato 2,5 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 1,65 mg; idrossipropilcellulosa 1,65 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 0,6 mg; ferro ossido giallo 0,092 mg; ferro ossido rosso 0,023 mg.

confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027209117 (in base 10), 0TYCDX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 51,62;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (prodotto sfuso); Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia - Italia, via Emilia, 21 (confezionamento); Neopharmed

S.p.a., stabilimento sito in Bollate (Milano), Italia, via Pordoi, 18 (confezionamento); Merck Sharp & Dohme B.V., stabilimento sito in Haarlem - Olanda, Waarderweg, 39 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 283 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg; acido ascorbico 10 mg; acido citrico monoidrato 5 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; amido pregelatinizzato 40 mg; magnesio stearato 2 mg; ipromellosa 3,3 mg; idrossipropilcellulosa 3,3 mg; titanio diossido 3 mg; talco 1,2 mg; ferro ossido rosso 0,12 mg.

Indicazioni terapeutiche: Sinvacor è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi II a e II b della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08904

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin»

Estratto decreto n. 304 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIVASTIN anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, cap. 20144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027208103 (in base 10), 0TYBF7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 36,51;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Pontina, km 30,400 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 141,5 mg; butilidrossianisolo 0,04 mg; acido ascorbico 5 mg; acido citrico monoidrato 2,5 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 1,65 mg; idrossipropilcellulosa 1,65 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 0,6 mg; ferro ossido giallo 0,092 mg; ferro ossido rosso 0,023 mg.

confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027208115 (in base 10), 0TYBFM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 51,62;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Pontina, km 30,400 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 283 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg; acido ascorbico 10 mg; acido citrico monoidrato 5 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; amido pregelatinizzato 40 mg; magnesio stearato 2 mg; ipromellosa 3,3 mg; idrossipropilcellulosa 3,3 mg; titanio diossido 3 mg; talco 1,2 mg; ferro ossido rosso 0,12 mg.

Indicazioni terapeutiche: Sivastin è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi II a e II b della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08903

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo»

Estratto decreto n. 305 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MEDIPO anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 15, cap. 20143, Italia, codice fiscale n. 01689550158.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 028370106 (in base 10), 0V1T5U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 36,51;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia (Italia), via Emilia, 21 (tutte); Neopharmed S.p.a., stabilimento sito in Bollate (Milano), Italia, Via Pordoi, 18 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 141,5 mg; butilidrossianisolo 0,4 mg; acido ascorbico 5 mg; acido citrico monoidrato 2,5 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 1,65 mg; idrossipropilcellulosa 1,65 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 0,6 mg; ferro ossido rosso 0,023 mg; ferro ossido giallo 0,092 mg.

confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 028370118 (in base 10), 0V1T66 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 51,62;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (prodotto sfuso); Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia - Italia, via Emilia, 21 (confezionamento); Neopharmed S.p.a., stabilimento sito in Bollate (Milano), Italia, via Pordoi, 18 (confezionamento); Merck Sharp & Dohme B.V., stabilimento sito in Haarlem - Olanda, Waarderweg, 39 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 238 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg; acido ascorbico 10 mg; acido citrico monoidrato 5 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; amido pregelatinizzato 40 mg; magnesio stearato 2 mg; ipromellosa 3,3 mg; idrossipropilcellulosa 3,3 mg; titanio diossido 3 mg; talco 1,2 mg; ferro ossido rosso 0,12 mg.

Indicazioni terapeutiche: Medipo è indicato: in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi II a e II b della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08902

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

Estratto decreto n. 307 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIPONORM anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112, cap. 56100, Italia, codice fiscale n. 00109910505.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027228079 (in base 10), 0TYXXH (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 36,51;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia (Italia), via Emilia, 21 (Completa); Neopharmed S.p.a., stabilimento sito in Bollate (Milano), Italia, Via Pordoi, 18 (Confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 141,5 mg; butilidrossianisolo 0,04 mg; acido ascorbico 5 mg; acido citrico monoidrato 2,5 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 1,65 mg; idrossipropilcellulosa 1,65 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 0,6 mg; ferro ossido giallo 0,092 mg; ferro ossido rosso 0,023 mg.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 CPR - A.I.C. n. 027228081 (in base 10), 0TYXXK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A». Nota 13;

prezzo: € 51,62;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (prodotto sfuso); Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia - Italia, via Emilia, 21 (confezionamento); Neopharmed S.p.a., stabilimento sito in Bollate (Milano), Italia, via Pordoi, 18 (confezionamento); Merck Sharp & Dohme B.V., stabilimento sito in Haarlem - Olanda, Waarderweg, 39 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Simvastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 238 mg; butilidrossianisolo 0,08 mg; acido ascorbico 10 mg; acido citrico monoidrato 5 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; amido pregelatinizzato 40 mg; magnesio stearato 2 mg; ipromellosa 3,3 mg; idrossipropilcellulosa 3,3 mg; titanio diossido 3 mg; talco 1,2 mg; ferro ossido rosso 0,12 mg.

Indicazioni terapeutiche: Sinvacor è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08901

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arfen»

Estratto decreto n. 308 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARFEN anche nelle forme e confezioni: «400 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intremuscolare» 6 fiale 3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio 11-15, cap. 22036, Italia, codice fiscale n. 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 3 ml, A.I.C. n. 024635106 (in base 10), 0RHTR2 (in base 32).

forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

classe: «A».

prezzo: € 4,34.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11.

Composizione: 1 flacone:

principio attivo: Ibuprofen Lisina 400 mg;

eccipienti: sodio metabisolfito 7,5 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 3 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08900

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visofid»

Estratto decreto n. 324 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VISOFID nella forma e confezione: «2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici Spa, con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica n. 3/A, cap 35031, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C. n. 035368012 (in base 10) 11RC2D (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: 7,45 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Douglas Pharmaceuticals New Zealand limited stabilimento sito in Lincoln - Auckland (New Zealand), Central Park Drive (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ciproterone acetato 2 mg; etinilestradiolo 0,035 mg;

eccipienti: nucleo: lattosio anidro 41,19 mg; cellulosa microcristallina 16,25 mg; povidone 1,625 mg; croscarmellosa sodica 3,25 mg; magnesio stearato 0,65 mg;

rivestimento: opadry white: ipromellosa 1,551 mg; titanio diossido (E171) 0,775 mg; polietilenglicole 400 0,155 mg; indigotina E132 0,0002 mg;

opadry buff: ipromellosa 8,599 mg; titanio diossido (E171) 0,4020 mg; polietilenglicole 400 0,860 mg; ossidi di ferro (E172) 0,0119 mg; giallo chinolina E104 0,038 mg;

opaglos 600 white: shellac 0,083 mg; cera carnauba gialla 0,042 mg; cera bianca 0,042 mg; saccarosio 10,358 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di malattie dermatologiche androgeno - dipendenti nella donna quali: forme conclamate di acne di ogni tipo, con notevole presenza di grasso sulla cute (seborrea e accompagnate da manifestazioni infiammatorie e nodulari (acne papulopustolosa, acne nodulocistica); caduta dei capelli androgenodipendente (alopecia androgenetica); forme modeste di crescita anomala di peli al viso e al corpo (irsutismo).

Un irsutismo di recente comparsa o rapidamente ingravescente richiede approfondite indagini cliniche. Sebbene Visofid abbia anche effetto contraccettivo, non può essere prescritto a tali fini; l'uso deve invece essere riservato nei casi in cui si renda necessario il trattamento delle patologie androgeno - dipendenti sopra descritte.

Si raccomanda la sospensione del trattamento 3 - 4 cicli dopo la risoluzione completa delle condizioni per cui il prodotto è stato prescritto, e che Visofid non sia ulteriormente utilizzato ai soli fini contraccettivi. Ulteriori cicli di trattamento con Visofid potranno essere somministrati se le condizioni patologiche androgeno - dipendenti dovessero ripresentarsi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08946

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguenti società cooperative:

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

1) «Edilizia Diana Lucina soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Campania, n. 10, costituita per rogito notaio dott. Nicola Maggio, in data 13 novembre 1963, repertorio n. 28769/7050, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 259/83250;

2) «Likos soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Napoli, n. 18, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa, in data 16 novembre 1995, repertorio n. 44010/8960, codice fiscale n. 01238180762, B.U.S.C. n. 2687/274191.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - Via del Gallitello - 85100 Potenza, tel. 0971390111 - fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08971

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato la domanda intesa a ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio Produttori e Tutela della D.O.P. Fontina, con sede in Aosta.

La modifica presentata introduce la possibilità di utilizzare di innesti lattici autoctoni selezionati, presenti nella ceppoteca regionale.

È inoltre, regolamentata l'alimentazione delle bovine che forniscono il latte per la produzione del formaggio Fontina D.O.P. È stato inserito l'elenco dei prodotti destinati all'alimentazione del bestiame espressamente vietati.

Viene altresì, descritto dettagliatamente tutto il processo di trasformazione, già contenuto nel dossier depositato presso l'U.E. sulla cui base è avvenuta la registrazione.

Si è proceduto, inoltre, a introdurre l'uso di placchette in caseina che garantiscono la identificabilità e la tracciabilità del Fontina, sostituendo la plastica e l'inchiostro che imbrattavano le forme.

Si è prevista l'introduzione della velina di confezionamento da applicare sulle forme, al fine di consentire una maggiore visibilità al prodotto e la possibilità al consumatore di distinguerlo chiaramente.

Si è infine inserita l'obbligatorietà del confezionamento nella zona di produzione, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non comprende la qualità del prodotto.

Considerato, infine, che il presente testo è una migliore esplicitazione di quanto contenuto nella precedente versione.

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario.

Si procede alla pubblicazione della proposta di modifica nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA «FONTINA D.O.P.»

Art. 1.

Denominazione

1. Il presente disciplinare regolamenta la produzione, la stagionatura e la porzionatura del formaggio a denominazione di origine protetta «Fontina».

2. La Fontina è un formaggio grasso a pasta semicotta, fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura.

Art. 2.

Zona di produzione

1. La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fontina è l'intero territorio della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Materia prima

1. Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:

crudo;

intero;

proveniente da una sola mungitura;

di bovina appartenente alla razza valdostana (Pezzata rossa, pezzata nera, castana), alimentata secondo le disposizioni dell'art. 4.

Art. 4.

Alimentazione

1. L'alimentazione delle lattifere deve essere costituita da fieno ed erba verde prodotti in Valle d'Aosta.

2. È possibile l'utilizzo dei mangimi concentrati conformi alla normativa vigente.

3. È consentito l'uso degli alimenti di seguito elencati nei limiti delle quantità a fianco di ognuno indicate espresse in percentuale sul totale della formulazione del concentrato di cui fanno parte:

farina di girasole di qualità superiore, ovvero con un contenuto in proteine oltre il 30% e in fibra $< 28\%$ sul tal quale, in ragione non superiore al 10%;

pannelli di lino, di mais e di soia certificato biologico (in ragione non superiore al 10%; se in abbinamento alla soia integrale, la loro somma deve essere inferiore al 10%);

semola glutinata di mais, in ragione non superiore al 10%;

soia integrale, in ragione non superiore al 5%; se in abbinamento al pannello di soia certificato biologico, la loro somma deve essere inferiore al 10%;

buccette di soia, in ragione non superiore al 10%;

polpe di bietola, in ragione non superiore al 10% purché in forma di fettucce vergini;

pisello proteico, in ragione non superiore al 10%;

carbonato di calcio $< 2\%$.

4. Sono proibiti i foraggi insilati o fermentati e gli alimenti di seguito riportati:

Pannelli.

Pannelli diversi da quelli indicati al punto 2.

Farine di estrazione e proteiche di origine animale.

Farine di estrazione: arachide, colza, ravizzone, cotone, pomodoro, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci.

Farine proteiche animali: pesce, carne, sangue, sottoprodotti macellazione.

Farine e oli di origine animale e vegetale.

Farina di ossa, grasso di ossa, oli vegetali (ad esclusione dei preparati vitaminici in veicolo oleoso), sanse.

Semi.

Cotone, veccia, fieno greco, lupino, colza, ravizzone, ricino, fagioli, lenticchie, pomodori, papavero, tabacco.

Radici, ortaggi e frutta.

Carrube, manioca, tapioca, rutabaga, navone, patata, barbabietola fresca e sottoprodotti freschi (foglie e colletti), olive e sottoprodotti (sanse, pastazzi), ortaggi in genere (cavoli, porri, insalate), rape, pomodori freschi e sottoprodotti (piante, buccette), frutta fresca o essiccata di qualsiasi origine e natura (mele, pere, pesche, uva, agrumi).

Sottoprodotti industriali.

Industria saccarifera e dolciaria: saccarosio, glucosio, residui di fermentazione (marchi, lieviti), melasso (permesso come legante dei pellets in misura inferiore al 3%).

Industria del riso: riso e sottoprodotti (pula, pula vergine, farinaccio, lolla, risi, granaverde e gemma di riso).

Industria enologica, della birra e della distillazione: vinacce, vinaccioli, fecce, borlande.

Sono altresì vietati tutti i sottoprodotti delle industrie alimentari, della macellazione e lattierocasearia.

Fonti azotate.

Urea, sali ammonio, concentrato proteico di bietole (CPB), borlande di ogni tipo.

Altro.

Antibiotici, ormoni e/o stimolanti, terreni di fermentazione, silice, paglia trattata chimicamente, pane secco o fresco.

Art. 5.

Trasformazione

1. Il casaro può ricorrere anche all'uso di colture di fermenti autoctoni, *Streptococus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactococcus lactis,* collezionati nella ceppoteca regionale dell'Institut Agricole Régional.

2. Prima della coagulazione il latte non deve aver subito riscaldamento a temperatura superiore ai 36 ºC.

3. La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l'aggiunta di caglio di vitello. Il procedimento deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 34 ºC e i 36 ºC e deve durare almeno 40 minuti.

4. Deve essere poi eseguita la rottura del coagulo fino a ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni paragonabili al chicco di mais.

5. Successivamente deve avvenire la fase di spinatura su fuoco che deve raggiungere una temperatura compresa tra 46 ºC e 48 ºC.

6. La spinatura va completata fuori fuoco fino al momento in cui il casaro decide che i granuli di cagliata sono sufficientemente spurgati.

7. Dopo una fase di riposo, comunque non inferiore ai 10 minuti, avviene l'estrazione e l'infagottamento, ossia l'avvolgimento in tele di tessuto della massa caseosa che deve essere posta nelle tipiche fascere a scalzo concavo che vengono impilate e poste sotto pressa.

8. Al primo rivoltamento deve essere applicata una placchetta di caseina, le cui caratteristiche sono indicate nell'art. 9, recante un codice identificativo della forma e l'elemento grafico identificativo del prodotto.

9. Prima dell'ultima fase di pressatura deve essere applicata la placchetta di identificazione, così come previsto dall'art. 9, recante il numero del produttore attribuito dal Consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

10. La fase di pressatura si protrae fino alla lavorazione successiva. Durante questo intervallo le forme devono essere rivoltate per favorire lo spurgo della massa caseosa.

Art. 6.

Rivoltamento, salatura e strofinatura delle forme

1. Il rivoltamento, la salatura e la strofinatura delle singole forme vengono eseguite nel modo seguente. La forma viene estratta dallo scaffale e rivoltata per la salatura della faccia che appoggiava sul ripiano, attraverso la distribuzione a spaglio di un leggero strato di sale. Dopo tale operazione la forma viene posizionata nuovamente sul ripiano dello scaffale. Verificato lo scioglimento del sale, la forma viene estratta per essere strofinata sul lato precedentemente salato e sullo scalzo a mezzo di spazzole e di una soluzione di acqua e sale; quindi viene riposta nello scaffale nella sua posizione originaria.

Questa sequenza di operazioni, che avviene nei magazzini di stagionatura, permette di trattare entrambe le facce della forma, favorendo il corretto sviluppo della crosta: l'addetto alle suddette operazioni valuta la necessità di compiere l'una o l'altra operazione in base alle caratteristiche delle singole forme da trattare.

2. Può essere effettuata la salamoia entro le 24 ore dall'uscita dalla pressa per un massimo di 12 ore. Questa avviene introducendo le forme in vasconi riempiti di una soluzione di acqua e sale.

Art. 7.

Magazzini di stagionatura

1. La maturazione deve svolgersi in magazzini con le seguenti caratteristiche:

umidità almeno 90%;

temperatura compresa tra i 5 e i 12 ºC.

2. Le condizioni di umidità e temperatura di cui al punto 1 possono essere naturalmente presenti nelle grotte tradizionalmente usate per la maturazione dei formaggi o riprodotte attraverso l'impiego di tecnologie di condizionamento.

Art. 8.

Caratteristiche del prodotto

1. Il prodotto Fontina D.O.P. deve possedere le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche descritte ai commi successivi.

2. Caratteristiche fisiche:

Forma

a) cilindrica tipicamente appiattita;

b) facce piane;

c) scalzo in origine concavo, non sempre rilevabile a maturazione.

Dimensione

a) diametro compreso tra 35 e 45 cm;

b) altezza variabile compresa tra 7 e 10 cm;

c) peso variabile e compreso tra 7,5 e 12 kg.

Crosta

a) compatta di colore marrone da chiaro a scuro a seconda delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura;

b) morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura;

c) sottile.

Pasta

a) elastica e morbida in relazione al periodo di produzione;

b) occhiatura caratteristica e dispersa nella forma;

c) colore variabile dall'avorio al giallo paglierino più o meno intenso.

3. Caratteristiche chimiche: la percentuale di grasso deve essere minimo il 45% sulla sostanza secca.

4. Caratteristiche organolettiche: la pasta fondente in bocca ha caratteristico sapore dolce e delicato, più intenso con il procedere della maturazione.

Art. 9.

Identificazione del prodotto

Gli elementi di tracciabilità presenti sulla forma sono:

la placchetta in caseina e l'identificativo «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo «CTF»).

La placchetta in caseina riporta un codice alfanumerico identificativo della forma e si trova sullo scalzo della forma. Tale placchetta è cilindrica e ha un diametro di 5 cm circa.

Gli stampi degli identificativi «Consorzio Tutela Fontina» (con acronimo CTF), riportano anche un codice numerico identificativo del produttore. Gli stampi sono in materiale plastico e di forma rettangolare (10 × 7,5 cm) e vengono applicati su una delle facce piane della forma in fase di pressatura, terminata la quale vengono rimossi.

Gli stampi sopra descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti aventi diritto.

Il marchio viene impresso sulle forme aventi le caratteristiche di cui all'art. 7 e almeno 80 giorni di maturazione a partire dal giorno di produzione dopo il controllo con esito positivo effettuato dalla struttura di controllo.

Per migliorare la visibilità della forma al momento della vendita il produttore deve apporre la velina di confezionamento.

La velina deve essere posizionata sulla faccia della forma che non presenta il marchio e deve rispettare gli standard grafici riportati nel disegno che segue.

La velina, di forma circolare, è suddivisa in 5 parti principali:

a) la raggiera esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore;

b) la sezione «a spicchi» in cui si alternano le indicazioni sulla zona di produzione con il marchio della D.O.P., la scritta «Fontina» con il marchio del produttore e gli ingredienti con il marchio CEE e il codice del produttore (6 «spicchi»);

c) la raggiera interna con il riferimento alla zona di produzione;

d) lo spazio centrale con la scritta «Fontina» e la montagna stilizzata che richiamano il marchio ufficiale della D.O.P. Fontina;

e) lo spazio gestito dal produttore e/o stagionatore.

Le 5 parti principali sono intervallate da una serie di raggiere di colore e dimensioni variabili, le caratteristiche delle componenti, partendo dall'esterno (diametro massimo 360 mm), sono:

a) la raggiera esterna, contenente le indicazioni riguardanti il produttore, è composta da:

1) circonferenza esterna bianca: da diametro 360 mm a diametro 354 mm;

2) circonferenza esterna con sfondo colore Pantone 1535 CVC, carattere colore bianco, univers 65 bold - 13 punti - normale, da diametro 354 mm a diametro 334 mm;

b) sezione a spicchi è composta da:

1) sezione a spicchi: con sfondo colore bianco, linee separatrici concentriche di colore nero, intercalate ogni 21,6 mm (riferimento parte esterna), spessore 0,25 mm, distanza da raggiera esterna 3 mm, distanza da raggiera interna 3 mm da diametro 334 mm a diametro 209,5 mm;

2) spicchio «Fontina»:

diametro marchio produttore 18 mm;

scritta Fontina (da marchio) di colore Pantone 1535 CVC, dimensioni base 32,9 mm, dimensioni altezza 17,44 mm;

3) spicchio «Valle d'Aosta»:

diametro marchio «D.O.P. Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm;

scritta «Valle d'Aosta» di colore nero, itc century bold italic - 14,6 punti - normale;

scritta indicante il nome del produttore, itc century italic;

scritta «Italia» di colore pero, itc century bold italic - 11 punti - normale;

4) spicchio «Vallée d'Aoste:

diametro marchio «D.O.P. Fontina» (nero su sfondo bianco) 18 mm;

scritta «Valle d'Aosta» di colore nero, itc century bold italic - 14,6 punti - normale;

scritta indicante il nome del produttore, itc century italic;

scritta «Italia» di colore nero, itc century bold italic - 11 punti - norm.

5) spicchio ingredienti:

marchio «CEE» (ellissoidale, nero su sfondo bianco) dimensioni 16,5 mm × 10,68 mm;

scritta codice produttore carattere 75 helvetica bold - 9,8 punti - normale;

scritta ingredienti di colore nero, itc century bold italic - 4,9 punti - normale giustificato;

c) la raggiera interna è composta da:

1) circonferenza interna:

da diametro 209,5 mm a diametro 192,7 mm;

sfondo nero;

scritta «ZONA DI PRODUZIONE VALLE D'AOSTA - ZONE DE PRODUCTION VALLEE D'AOSTE» di colore bianco, univers 65 bold - 15,7 punti - normale;

scritta «GARANTITA DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REG. CEE N. 2081/92» di colore bianco, univers 55 - 14,2 punti - normale;

2) circonferenza rossa: da diametro 192,7 mm a diametro 189,8 mm, colore Pantone red 032 CVC;

3) circonferenza bianca: da diametro 189,8 mm a diametro 186,8 mm, colore bianco;

d) lo spazio centrale presenta le seguenti caratteristiche:

diametro 186,8 mm;

sfondo: colore 40% del pantone 143 CVC;

scritta «Fontina» con montagna (da marchio): colore nero, dimensioni base 140,7 mm - altezza 39,6 mm;

marchio D.O.P.: diametro 18 mm;

scritte «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA» / «APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE»: colore nero, univers 65 bold - 16,5 punti - normale;

scritte «Prodotto di montagna» / «Produit de montagne»: colore nero, helvetica - 16 punti - grassetto giustificato, posizionate rispettivamente a sinistra e a destra dello spazio gestito dal produttore e/o stagionatore di cui al punto *e)*;

e) lo spazio gestito dal produttore e/o stagionatore è posizionato sotto e al centro rispetto alla scritta «Fontina» di cui al punto *d)* e presenta le seguenti caratteristiche:

diametro 88 mm;

la circonferenza esterna di 10 mm, sfondo bianco deve contenere il nome del produttore e/o stagionatore, carattere univers 55 - 16 punti - normale;

l'area interna è gestita dal produttore e/o stagionatore.

Art. 10.

Condizionamento e etichettatura

1. La Fontina è porzionata nella sola zona di produzione, come definita dall'art. 2 al fine di garantire la tracciabilità e il controllo.

2. L'etichetta del prodotto porzionato deve riportare:

il marchio distintivo della D.O.P. individuato nell'art. 13;

logo comunitario;

la dicitura «Prodotto della montagna» e «Produit de la montagne».

Art. 11.

Organismo di controllo

1. Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del seguente disciplinare è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 12.

Trasformazione e/o elaborazione del prodotto

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P Fontina, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

gli utilizzatori del prodotto a denominazione di origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta;

in assenza dell'autorizzazione del Consorzio, il riferimento alla denominazione potrà essere riportato, secondo normativa vigente, solo tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale è trasformato e elaborato.

Art. 13.

Caratteristiche del marchio

1. Le caratteristiche grafiche del marchio sono di seguito descritte:

«FONTINA»: scritta realizzata in tracciati, disegno vettoriale;

«ZONA DI PRODUZIONE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA»: carattere utilizzato Univers 75 Black;

«D.O.P.»: carattere utilizzato Univers Black Extended;

al centro della composizione compare il tratto di una montagna stilizzata sopra la scritta Fontina. Sotto la dicitura D.O.P. inserita in una ellisse;

tutti gli elementi costitutivi il marchio completo della D.O.P. Fontina sono da considerarsi inseparabili.

2. Per l'utilizzo del presente marchio è obbligatorio l'utilizzo in positivo su qualsiasi sfondo o superficie sufficientemente chiara da mantenere inalterata la totale leggibilità.

3. In caso di stampa o riproduzione su fogli grigi, disomogenei o comunque scuri, è necessario l'uso in negativo.

4. Per la stampa a colori, il colore di riferimento è il Pantone 1535 CVC.

04A08930

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4793 del 25 agosto 2004 alla società Sorgente Tesorino S.p.a. avente sede legale in via del Larione 32/A - 50126 Firenze, stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pisa), via Costa al Bagno, 6, partita I.V.A. n. 00516990470 e codice fiscale n. 00426230488, è stata rilasciata l'autorizzazione definitiva all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino», di cui al punto 1) del decreto dirigenziale n. 3372 deI 22 giugno 2001:

Pet «Shinpet 5015W» - Shinkong Synthetic Fibers Corporation, Taipei e Pet «Cleartuf P82» - Shell Italia S.p.a., fornite dalla Asaplast S.r.l. - Como;

Pet «Starlight» - Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine), Pet «Melinar Laser» - Du Pont Polyester - U.K., Pet «Eastpak Aqua Polimer 18696 e 20837» e «Eastpak Copolyester 9921W» - Eastman Chemicals B.V., e Pet «Ligter C93» - Dow Italia, fornite dalla Tetrapak Pet Italia S.r.l.;

Pet «Starlight» - Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine), e Pet «Cleartuf» - Shell Italia S.p.a., fornite dalla Garda Plast S.p.a.;

Pet «Starlight» - Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine), Pet «Lighter» - Inca International e Pet «Ramapet 30 e 30WW» - Indorama Synthetics-Jakarta, fornite dalla Puccetti S.p.a.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Tesorino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A08851

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio i.a.a. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 409 del 5 agosto 2004:

n. marchio 149-TV, Battistella Fabio, via Postumia Est, 142 - S. Biagio di Callalta.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A08970

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401214/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.